



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI AREZZO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di AREZZO

m_dg
5100202100
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO
- 5 DIC. 2024
Prot. Inf. N. 2302/24

CONVENZIONE

tra

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI AREZZO
e

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI AREZZO

L'anno 2024 addì cinque del mese di dicembre presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, tra le parti:

- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, C.F: 92008370519 (nel prosieguo Procura)**, con sede in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, rappresentata ex lege dal Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Gianfederica Dito;


e

- **Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Arezzo**, con sede in Arezzo, via Margaritone n. 13, C.F. 92100730511, **(nel prosieguo A.N.C.)**, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Avv. Iacopo Gori, anche in forza della delibera del Consiglio Sezionale del 20 novembre 2024;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 787 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a mente del quale "le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate a pena di inefficacia, dal Ministero della Giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

- letta la circolare n. 199613.U del 12 settembre 2023 a firma congiunta del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e del capo del Dipartimento per la transizione della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia che disciplina sia le convenzioni tra pubbliche amministrazioni sia le convenzioni tra i capi degli uffici giudiziari e i soggetti privati;
- Rilevato che detta circolare attribuisce ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di "stipulare convenzione con soggetti privati, ossia quei negozi diffusi nella prassi e funzionali all'adozione di moduli organizzativi o di pratiche operative, tipici dei singoli uffici giudiziari";
- Valutata l'opportunità di avvalersi dell'apporto di appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Arezzo, che ha manifestato la propria disponibilità a seguito di intese intercorse tra il suo Presidente ed il Procuratore della Repubblica, Gianfederica Dito, per lo svolgimento di servizi meramente esecutivi, non sostitutivi di mansioni di competenza del personale ministeriale in servizio presso questo Ufficio, ma di supporto all'attività dell'Ufficio giudiziario;
- Considerato che le attività da espletare consisteranno esclusivamente in attività di supporto amministrativo secondo le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica o referenti da esso designati;
- Rilevato di poter favorire l'Associazione Nazionale Carabinieri, associazione riconosciuta e munita di Iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, della quale la Sezione di Arezzo costituisce autonoma articolazione locale e che comprende tra i suoi associati anche soggetti che hanno reso senza demerito servizio nell'Arma dei Carabinieri e, comunque, soci effettivi, familiari e simpatizzanti tra i quali potranno essere individuati quelli in possesso di idonee cognizioni tecnico/amministrative nelle materie oggetto della presente convenzione, maturate nel corso dell'attività lavorativa e non solo, nonché di requisiti di affidabilità;
- che i soci dell'A.N.C. – Sezione di Arezzo che svolgeranno i servizi di cui alla presente convenzione dichiareranno, quale condizione imprescindibile, di non possedere motivi di esclusione elencati nell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;



- che il Legale Rappresentante dichiara che nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche direttive, come individuati dall'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;

- Visto il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, che, con riferimento all'affidamento dei servizi sociali, esclude la regolazione di origine euro-unitaria, e quindi, ne stabilisce l'estraneità al Codice dei contratti pubblici allorché l'ente affidatario svolga il servizio a titolo integralmente gratuito;

- Rilevato che la presente convenzione non utilizza fondi pubblici, in quanto l'attività richiesta è svolta a titolo gratuito, né da questa deriveranno oneri, diretti o indiretti, a carico dello Stato, del Ministero della Giustizia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;

- che gli Associati/Volontari impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001, requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi;

- che gli associati / volontari che svolgeranno i servizi di cui alla presente convenzione saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi, dovendosi intendere l'efficacia della presente convenzione condizionata sospensivamente alla consegna alla Procura di copia della suddetta polizza assicurativa e restando inteso che ogni sua modifica e rinnovo dovranno essere comunicati alla Procura con trasmissione di copia della relativa documentazione;

tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

In applicazione della presente convenzione l'A.NC. – Sezione di Arezzo svolgerà, per conto



della Procura e per mezzo di propri associati all'uopo individuati, attività di supporto amministrativo secondo le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica al fine di garantire una migliore funzionalità dei servizi prestati indirizzati al cittadino e alla collettività contribuendo ad una maggiore efficienza.

La predetta attività non è sostitutiva di quella riservata al personale del Ministero della Giustizia.

A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti attività che i volontari svolgeranno:

- a) supporto nella gestione dei fascicoli da e per l'archivio;
- b) scansione di documenti e, in genere, aggiornamento di banche dati o trasformazione di documenti dal formato analogico a quello digitale;
- c) smistamento della corrispondenza e della posta da e per i vari uffici della Procura;
- d) supporto nella gestione dell'utenza degli uffici del Casellario, Affari civili.

Art. 2

Impegni dell'Organizzazione

L'A.N.C. garantirà per mezzo dei propri Associati/Volontari, l'attività oggetto della presente convenzione, nella sede della Procura sopra indicata. La predetta attività sarà svolta, previo accordo tra le parti sui giorni e sugli orari precisi, nell'arco di ciascuna mattina della settimana (domenica esclusa), tra le ore 8,00 e le ore 14,00.

Art. 3

Impegni della Procura

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, la Procura si impegna a mettere a disposizione degli Associati/Volontari l'attrezzatura indispensabile (postazione di lavoro, pc, ecc.), nonché a fornire loro, in via preliminare e comunque durante tutto il periodo di durata della presente Convenzione, un'adeguata formazione ed assistenza necessarie al buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione nei settori in esame nonché all'utilizzo delle procedure informatiche per l'attività da esso resa.

Art. 4

Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Ufficio o del Ministero della



Giustizia e l'A.N.C. non potrà vantare alcun credito. La presente Convenzione non costituisce alcun rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e l'attività svolta è a titolo gratuito, senza alcun onere, neanche indiretto, a carico del Ministero della Giustizia o della Procura.

Art. 5

Salute e Sicurezza degli Associati/Volontari

Restano a carico dell'Associazione, se dovute, la formazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la definizione e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei soci dell'A.N.C impiegati nell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 6

Referenti


Per l'attuazione dell'attività oggetto dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno a più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso, verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuando, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.

Art. 7

Riservatezza

Gli Associati/Volontari impiegati nelle attività oggetto della presente Convenzione, che saranno coordinati dai Responsabili Amministrativi dei vari servizi della Procura di Arezzo, dovranno sottoscrivere un documento contenente:

- la dichiarazione del possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- l'impegno a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 62 e successive modifiche "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue modifiche. La dichiarazione varrà anche ai fini della rinuncia alla rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa, della Procura e



dell'Associazione, ove fossero chiamati in giudizio da parte di terzi per attività svolte negli Uffici.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Procuratore della Repubblica di Arezzo firmatario della presente convenzione.

Art. 8

Rivalse

L'Associazione rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia, e di qualunque sua articolazione territoriale, ove fosse chiamata in giudizio da parte di terzi per le attività svolte negli Uffici della Procura dai suoi Associati/Volontari.

Art. 9

Durata della convenzione

La presente Convenzione, firmata in duplice originale, ha validità per un triennio dal giorno 05/12/2024 al 04/12/2027 senza possibilità di rinnovo automatico.

L'Ufficio si riserva la possibilità di recedere anticipatamente da essa, in ragione di mutate esigenze, con comunicazione semplice da effettuarsi con anticipo di una settimana dalla cessazione dell'attività.


L'A.N.C. si riserva di avvisare, per vie brevi, la non effettuazione del servizio, in caso di impiego per attività che richiedano la presenza di tutti i soci in adempimento di impegni associativi o istituzionali (p.e. particolari celebrazioni o ricorrenze legate all'Arma dei Carabinieri).

L'efficacia della presente convenzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione dalla parte del Ministero della Giustizia Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi al quale viene trasmessa ai sensi della circolare n. 199613.U del 12 settembre 2023, della quale verrà data comunicazione all'Associazione stipulante.

Art. 10

Adesione di altri soggetti

La presente Convenzione è aperta all'adesione di altri soggetti associativi che, a parità di condizioni, intendano svolgere l'attività di volontario in questa sede prevista, previa ratifica della Procura della Repubblica.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' or 'G' at the top, followed by several vertical strokes and a horizontal base, resembling a signature.

Art. 11


Spese del presente atto

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.



Dott.ssa Gianfederica Dito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo



Avv. Iacopo Gori, Presidente Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Arezzo



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI AREZZO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di AREZZO

**INTEGRAZIONE ALLA
CONVENZIONE**
stipulata in data cinque dicembre 2024

tra

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI AREZZO

e

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI AREZZO

L' anno 2025 addì venti del mese di gennaio presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, tra le parti:

- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, C.F: 92008370519 (nel prosieguo Procura)**, con sede in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, rappresentata ex lege dal Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Gianfederica Dito;

e

- **Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Arezzo**, con sede in Arezzo, via Margaritone n. 13, C.F. 92100730511, **(nel prosieguo A.N.C.)**, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Avv. Iacopo Gori, anche in forza della delibera del Consiglio Sezionale del 20 novembre 2024;

Premesso che,

- in data cinque dicembre 2024 è stata sottoscritta una convenzione dalla Procura della Repubblica di Arezzo e l'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Arezzo assunta a Protocollo Inf. al n. 2302/2024 del 05/12/2024, avente ad oggetto lo svolgimento di

- attività di volontariato ;
- preso atto della nota del Ministero della Giustizia pervenuta in data 17/01/2025 e assunta al Protocollo della Procura di Arezzo al n. 87.E del 17/01/2025, nella quale si osserva che il testo della convenzione risulta in linea con le indicazioni fornite con la circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, prot. DOG. n. 199613.U del 12.9.2023 ad eccezione del mancato integrale riferimento alle clausole essenziali individuate dall'art. 6 della predetta circolare;
 - ritenuto necessario integrare la Convenzione con l'art. 9 bis (Clausole essenziali), così come sopra indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(inserimento dell'art. 9 bis)

- Dopo l'art. 9 della Convenzione sottoscritta e stipulata in data 05/12/2024 – Prot. inf. n. 2302/2024 è inserito il seguente:

“art. 9 bis

Clausole essenziali

In ossequio all'art 6 della circolare diramata dal Dipartimento del Ministro della Giustizia e dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - prot. DOG n. 199613. U del 12 settembre 2023 - si individuano quali cause di scioglimento dell'accordo, in aggiunta a quelle indicate all'Art. 9 e con il medesimo termine di preavviso:

- a) l'impedimento del fornitore, nei casi in cui l'A.N.C. non sia nella possibilità di soddisfare il servizio;
- b) l'eventualità che la Procura di Arezzo o il Ministero della giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- c) il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- d) l'eventualità che il Ministero della Giustizia comunichi alla Procura di Arezzo l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto si precisa non sono previsti indennizzi, pretese o richieste risarcitorie in favore dell'A.N.C. e/o dei volontari.

Si prevede inoltre che:

- 1) l'Amministrazione non assume qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati;
- 2) è esclusa qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dall'A.N.C. e/o dai volontari ovvero da terzi indicati nel presente Accordo."

Art. 2

Durata


La presente integrazione ha valore sino al 04 dicembre 2027 per la durata residuale della Convenzione originaria.

Art. 3


Spese del presente atto

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.



Dott.ssa Gianfederica Dito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo



Avv. Iacopo Gori, Presidente Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Arezzo